



wpd Triolo S.r.l.

Sede legale, amministrativa e operativa

Corso d'Italia, 83

00198 - Roma

Ufficio Tecnico 342 0155181

Amministrazione 06 96035310

Fax 06 96035324

PEC: wpdtriolo@legalmail.it

**Spett. Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la
qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Fax 06/57225994
cress@pec.minambiente.it
ctva@pec.minambiente.it**

Roma, 16/02/2021

Ns Prot. Triolo002_2021/AC/GDP

Oggetto: ID_VIP:5160 – Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 per il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato “Parco eolico del Triolo”, sito nel Comune di San Severo (FG), costituito da n. 29 aerogeneratori per una potenza complessiva di 174 MW

Trasmissione delle controdeduzioni della società proponente alle osservazioni pervenute nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

Spettabile Ministero,



la società wpd Triolo srl, con la presente istanza intende fornire le controdeduzioni ed i chiarimenti alle osservazioni poste al progetto in epigrafe, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ti trasmette in allegato alla PEC la seguente documentazione:

1. Controdeduzioni alla società Enerwing srl

Con l'occasione si porgono
Cordiali Saluti

Andreas Bjorn Chollet
Presidente del Consiglio di Amministrazione

In relazione alle osservazioni della Società ENERWING S.r.l. pervenute al MATTM con il prot. n. 0100608 in data 02/12/2020, si rendono le seguenti considerazioni.

Innanzitutto la ditta nei suoi studi prodotti ha affrontato gli impatti cumulativi del proprio impianto rispetto alle altre iniziative presenti sul territorio autorizzate con Valutazione di Impatto Ambientale ovvero autorizzate con procedimento di Autorizzazione Unica concluso favorevolmente.

In relazione alla sovrapposizione richiamata dalla società Enerwing, si rappresenta che tale valutazione non dispiega alcun significativo effetto.

Ogni progetto può, e anzi deve, continuare ad essere esaminato nella sua interezza a prescindere dall'altro.

L'esperienza infatti insegna che il percorso valutativo conduce spesso alla modifica, al ridimensionamento o addirittura al rigetto dei progetti sicché appare prematura l'analisi delle rilevate sovrapposizioni in un contesto in cui - fino a quando non saranno conclusi i percorsi valutativi della compatibilità ambientale di entrambe le iniziative – i progetti non si saranno cristallizzati e restano suscettibili di evoluzioni anche profonde.

Il progetto del parco eolico di Enerwing, è ancora in corso di valutazione presso il Ministero dell'Ambiente ed insomma l'attuale assetto progettuale è evidentemente precario sicché l'analisi delle potenziali sovrapposizioni merita certamente di essere rimandata al momento in cui lo sviluppo dei rispettivi procedimenti avrà impresso ai progetti un maggior grado di solidità.

In merito alla priorità cronologica delle relative istanze di AU, merita in ogni caso di essere fin da ora anticipato che la questione dell'analisi delle sovrapposizioni, se e quando dovesse rivelarsi attuale, non potrà che essere affrontata alla luce del principio di priorità che informa il settore, che impone di esaminare le istanze di autorizzazione di impianti FER in base al loro ordine cronologico.

A tal proposito, sia i paragrafi 14.2/14.3. dell'Allegato al d.m. 10 settembre 2010, che i paragrafi 3.3/3.4 della d.G.R. 3029/2010 stabiliscono la rilevanza non già della data di presentazione dell'istanza di AU – come erroneamente indicato da Enerwing – bensì del momento a partire dal quale le istanze di AU sono considerate procedibili. Ad oggi non è dato sapere lo stato della procedura del progetto di Enerwing presso gli uffici Regionali, pertanto tale argomentazione non trova particolare riscontro oggettivo.

Infine la Società ENERWING richiama la predisposizione di contratti preliminari di costituzione del diritto di superficie con alcuni proprietari delle particelle interessate dalle opere. Tuttavia è opportuno sottolineare che, giacché, l'ordinamento giuridico del settore, non impone agli operatori eolici di dotarsi preventivamente della disponibilità dei suoli su cui intende realizzare le opere, in quanto i proponenti hanno accesso all'istituto dell'esproprio, la circostanza per la quale la società in parola abbia conseguito accordi preliminari non è

rilevante ai fini della procedura e soprattutto non conferisce all'istanza presentata da ENERWING alcun grado di priorità.